



PARERE MOTIVATO

N. 309 IN DATA 13 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 13 dicembre 2024 come da nota di convocazione del 9 dicembre 2024 protocollo regionale n. 624469;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 275441 del 07/06/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente;

CONSIDERATO che da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultava carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, chiedeva, con nota prot n.296661 del 20.06.2024, un'integrazione di quanto addotto;

RILEVATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, quale titolare dell'istruttoria, chiedeva, con nota prot n.303781 del 24.06.2024 un'integrazione di quanto addotto;

PRESO ATTO che il Comune di Mussolente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.316904 del 1.07.2024, ha fatto pervenire integrazioni vinca;

PRESO ATTO che il Comune di Mussolente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.432647 del 27.08.2024 ha fatto pervenire modulo istanza;



PRESO ATTO che a seguito della richiesta prot n. 303781 del 24/06/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 385516 del 31/07/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.11 osservazioni nessuna delle quali attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 461914 del 09/09/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Ulss n. 7 "Pedemontana"
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Alto Trevigiano Servizi

RILEVATO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- ULSS n.7 acquisito al prot. reg. n. 521961 del 11/10/2024 pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 302/2024", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che la presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente (VI) adottata con DCC n. 5 del 03.04.2024.

In data 03.08.2023 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà, mediante un avviso pubblico, di raccogliere osservazioni e richieste finalizzate alla redazione di una nuova variante all'approvato Piano degli Interventi. A seguito di tale avviso sono pervenute al protocollo comunale in totale n. 59 manifestazioni d'interesse, delle quali ne sono state accolte n. 36 che sono state così suddivise nel RAP:

- a) n. 4 varianti verdi ai sensi dell'art 7 della L.R. 4/2015 per l'inedificabilità delle aree;
- b) n. 3 edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) n. 2 cambio di destinazione di edifici o loro parti;
- d) n. 9 trasformazioni di zona;
- e) n. 13 ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili;
- f) n. 3 riconferma di aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004;
- g) n. 1 edificio oggetto di credito edilizio;
- h) n. 1 ricognizione dei gradi di protezione edifici tutelati.

Sono inoltre previste alcune modifiche alle NTO del PI.

Le trasformazioni di zona previste e gli ampliamenti o variazioni di aree e lotti edificabili, sono sempre attigue ad aree residenziali o produttive, le cui caratteristiche naturali e seminaturali dei suoli risultano compromesse ed antropizzate e con adeguate opere di urbanizzazione esistenti. Si tratta nella maggioranza dei casi, di variazioni di tipo puntuale relative a nuovi lotti residenziali a volumetria predefinita pari a poche centinaia di mc all'interno del tessuto urbanizzato o ai margini dello stesso.



La variazione più significativa riguarda la “Variante n. 34” che contempla il cambio di destinazione di 9.279 mq da ZTO “F60/8 Aree per attrezzature di interesse comune per esposizioni e fiere”, a sud dell’area produttiva di Casoni, in ZTO “D2-Artigianali ed industriali di espansione”. Tale area si presenta comunque all’interno di una zona produttiva dotata di tutte le infrastrutture necessarie.

Le altre categorie di trasformazione previste sono per loro natura meno impattanti e pertanto non comportano impatti negativi significativi sulle componenti ambientali.

Il Comune di Mussolente ha una superficie territoriale di 15,36 kmq, dei quali circa 1/3 in collina nella parte settentrionale del territorio comunale, ed il restante in pianura; la sua altitudine varia tra gli 84 e i 231 metri s.l.m.

Il Comune è localizzato nella fascia pedecollinare che raccorda l’alta pianura veneta con i rilievi delle prealpi venete; il settore settentrionale del territorio comunale presenta dei rilievi collinari con una morfologia abbastanza dolce. L’area collinare risulta interrotta nella zona centrale da una fascia sub pianeggiante percorsa dal Torrente Giarone che raccoglie le acque di drenaggio delle aree circostanti. La porzione centro-meridionale del territorio comunale è pianeggiante.

La popolazione di 7.602 abitanti al 31.12.2022, è distribuita nella frazione di Casoni e nel capoluogo Mussolente.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato illustrato come la Variante in valutazione sia in rapporto con altri pertinenti piani e programmi. Il quadro di riferimento pianificatorio ha fornito gli elementi conoscitivi sulle relazioni e la coerenza tra la Variante adottata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. La valutazione di coerenza è stata riferita al confronto degli obiettivi del Piano con gli strumenti di pianificazione a livello Regionale, Provinciale e Comunale vigenti sul territorio.

Il Comune di Mussolente è dotato di PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 23/04/2013. Il primo PI è stato approvato con DCC n. 10/2014 e successivamente modificato.

Nel RAP, al fine di verificare in maniera puntuale la coerenza del Piano oggetto di valutazione, l’estensore ha confrontato ogni singolo ambito di variante cartografica con le previsioni delle 4 tavole del PAT, evidenziandone la compatibilità delle stesse. Alcuni ambiti ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico. Per tali ambiti, nelle successive fasi attuative, dovranno essere ottenute le relative autorizzazioni e/o nulla/osta dagli enti preposti. Nessuna delle proposte di variante riguarda ambiti classificati come “non idonei” nella Tavola n. 3 del PAT “Carta delle Fragilità”. Alcuni ambiti ricadono all’interno di corridoi ecologici secondari o buffer zone.

Per quanto riguarda la compatibilità sismica, in sede di approvazione della Variante n. 5 al PI è stato acquisito parere di competenza della Direzione Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 179695 del 03/04/2023, ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità sismica sullo “Studio di Microzonazione sismica di terzo livello con esclusione zona FPAC”, trasmesso dal Genio Civile di Vicenza ed acquisito al protocollo comunale n. 4221 del 07/04/2023.

Per quanto riguarda la LR 14/2017, da quanto rappresentato nel RAP esaminato, la presente Variante n. 7 al PI prevede un consumo di suolo pari a 30.414 mq.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata riportata la descrizione dello stato dell’ambiente che ha analizzato le matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, rischio idraulico, biodiversità, patrimonio culturale architettonico e archeologico, inquinanti fisici, mobilità, rifiuti. L’analisi dei potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali analizzate ha approfondito la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte progettuali ed ha evidenziato come nessuna delle “attività previste” possa generare dei potenziali effetti negativi sulle componenti ambientali più significative tra quelle indagate ed illustrate nel Quadro di riferimento ambientale. Le valutazioni sviluppate nel RAP esaminato non hanno dato evidenza di potenziali impatti significativi negativi residuali sull’ambiente e sulla sfera socio economica o di problematiche ambientali pertinenti la variante esaminata.

Si prende atto di quanto dichiarato dall’estensore del RAP “[...] Per la Variante in esame è stata redatta asseverazione idraulica dato che la variante prevede interventi la cui disciplina rispetto al rischio idraulico è già garantita dagli strumenti urbanistici comunali.”

È stato quindi allegato il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica Brenta.



All'interno del territorio comunale di Mussolente non sono presenti aree della Rete Natura 2000. Il RAP esaminato ha evidenziato come nessuna delle attività previste possa generare dei potenziali impatti negativi sulle componenti ambientali più significative tra quelle indagate ed illustrate nel Quadro di riferimento ambientale.

L'unico parere dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) pervenuto (ULSS7) fornisce alcune indicazioni di carattere generale e di indirizzo progettuale / ingegneristico che potranno essere recepite nella successiva fase di attuazione della proposta.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 13 dicembre 2024, dalla quale emerge che la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
3. gli eventuali materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali devono essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
4. dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque di dilavamento di piazzali / parcheggi;
5. negli ambiti riclassificati ai sensi della L.R. 4/2015 (c.d. Varianti Verdi) in aree agricole vanno applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie;



6. dovranno essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
- per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
 - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
 - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;
7. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 366/2024" dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- prescrivendo:
1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Coenonympha oedippus, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle succitate aree di connessione ecologica-funzionale;
 3. di ricorrere nella realizzazione di opere a verde a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta



- o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mussolente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

ing. Giovanna Negri